

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Il Municipio di Novazzano, richiamati

l'art. 107 e 192 della Legge organica comunale,
l'art. 24, 25 e 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale,
l'art. 79 ed altri applicabili del Regolamento comunale

emana la seguente ordinanza.

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Novazzano, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

Art. 2 Caratteristiche

- ¹ La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo.
- ² Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

Art. 3 Provvedimenti

- ¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.
- ² In tale ambito, esso provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private.
- ³ Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti. In caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
- ⁴ In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire direttamente i trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

Art. 4 Raccomandazioni

Si raccomanda di:

- svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o di lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- svuotare settimanalmente i bidoni e chiuderli ermeticamente;
- colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;
- non tenere piante acquatiche in vaso.

Art. 5 Divieti

- ¹ È in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante anche temporanea.
- ² I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano a tutti i biotopi, alle vasche/piscine con capienze superiori a 200 litri.

Art. 6 Sanzioni

- ¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.- a fr. 10'000.- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.
- ² Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia convenzionata o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.
- ³ È riservata la competenza in materia di contravvenzioni conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 7 Pubblicazione - Ricorsi

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni a partire dal 4 ottobre 2012. Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi.